

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE GIURIDICA

NUMERO 80
MAGGIO 2026

AGSZ Studio di Avvocati

ATTENZIONE: questa Newsletter è stata preparata da AGSZ Studio di Avvocati per finalità di informazione generale e non è in nessun caso destinata ad affrontare esigenze particolari od a costituire o sostituire alcuna forma di consulenza, parere o analisi giuridica. I lettori sono quindi invitati a non fondare decisioni aziendali o personali semplicemente sulla base delle informazioni qui riportate e senza un preventivo consulto con un legale. Per ricevere maggiori informazioni sulle notizie pubblicate, per comunicare note, commenti, suggerimenti o la volontà di essere cancellati dalla mailing list, contattare agsz@agszavvocati.it. La nostra informativa privacy è consultabile sul sito www.agszavvocati.it

IN QUESTO NUMERO

AMMINISTRATIVO

1. Il permesso di costruire può anche essere chiesto da un soggetto non proprietario dell'immobile
2. Con i nuovi bandi-tipo pubblicati dall'ANAC, si introduce l'obbligo per l'offerente di dichiarare l'uso dell'IA

Pagg. 3 - 4

COMMERCIO INTERNAZIONALE

La Cina si è dotata di un set normativo in forza del quale può ordinare alle imprese che operano sul suo territorio di ignorare le sanzioni OFAC, UE, UK e in genere qualsiasi altra sanzione internazionale

Pag. 4

CONTRATTI

1. Compravendita: il "sintomo" visibile del difetto non basta a escludere la garanzia del venditore
2. La Cassazione si pronuncia sulle vendite dirette del preponente nell'area dell'agente esclusivo
3. Cambio di posto barca disposto dalla "marina": il minore pregio o valore di quello nuovo fa scattare il risarcimento

Pagg. 5 - 7

CRISI D'IMPRESA

Azione di responsabilità più rapida nelle procedure concorsuali

Pag. 7

CYBERSECURITY

Nuove linee guida ACN in materia di sicurezza della posta elettronica aziendale

Pag. 8

IMMOBILI

Più edifici nella stessa area verde non bastano a configurare il "supercondominio"

Pag. 10

LAVORO

1. Licenziamento individuale per GMO e personale omogeneo: i criteri dell'art. 5 L. 223/1991 come "canone di buona fede"

2. Confermata la licenziabilità per post offensivi e reiterati su Facebook nei confronti del datore di lavoro che superano i limiti del diritto di critica

3. È mobbing l'eccessiva attività di controllo del lavoratore

4. In malattia per depressione: legittime le attività extralavorative che favoriscono la guarigione

5. Se sopravviene inidoneità alle mansioni, non è possibile il demansionamento automatico del lavoratore

6. Escluso il risarcimento se il licenziamento, ancorché ingiurioso, non lede la dignità del dipendente

Pagg. 10 - 13

RESPONSABILITA' CIVILE & PENALE

1. Infortuni sul lavoro: colpa del privato se affida lavori domestici senza verifica della professionalità

2. Malattia professionale: la prescrizione decorre dalla consapevolezza del nesso tra patologia e lavoro

3. Sono nulli i patti di manleva tra ospedale e sanitari in caso di colpa grave di questi ultimi

Pagg. 13 - 15

SOCIETA' & TRUST

1. Obblighi di fedeltà e riservatezza più stringenti per amministratori e dirigenti

2. Congelati i beni conferiti nel trust se il costituente è soggetto a misure restrittive

Pagg. 15 - 18

AMMINISTRATIVO

1. Il permesso di costruire può anche essere chiesto da un soggetto non proprietario dell'immobile

In base alla nozione di *vicinitas* si riconosce la legittimazione a contestare in sede giurisdizionale i titoli edilizi rilasciati a terzi, solo a chi sia titolare di immobili nella zona in cui è stata assentita l'edificazione e a coloro che si trovino in una situazione di "stabile collegamento" con la stessa.

Il permesso di costruire può invece essere rilasciato non solo al proprietario dell'immobile, ma a chiunque abbia titolo per richiederlo e con tale espressione deve essere intesa nel senso più ampio di una legittima disponibilità dell'area, in base a una relazione qualificata con il bene, sia essa di natura reale, o anche solo obbligatoria, purché, in questo caso, con il consenso del proprietario (**Consiglio di Stato, sentenza n. 3782 del 13.5.2026**).

2. Con i nuovi bandi-tipo pubblicati dall'ANAC, si introduce l'obbligo per l'offerente di dichiarare l'uso dell'IA

I due nuovi bandi-tipo pubblicati dall'ANAC (Delibera 148/2026 e Delibera 153/2026), in vigore dal 31.5.2026, impongono agli operatori economici di dichiarare l'eventuale utilizzo di sistemi di IA nella predisposizione dell'offerta e/o nella fase esecutiva.

L'obiettivo è aumentare trasparenza, omogeneità e chiarezza nei disciplinari di gara, anche rispetto alla digitalizzazione dei progetti e alle professionalità coinvolte.

L'obbligo di *disclosure* sull'IA si coordina con la Legge n. 132/2025 e con il Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale.

Viene così aggiornato il bando-tipo n. 1 su servizi e forniture, e viene introdotto il nuovo bando-tipo n. 2 per i servizi di ingegneria e architettura, che sostituisce il precedente bando-tipo 3.

I nuovi bandi-tipo si applicano ai contratti pubblici nei settori ordinari sopra soglia UE (€ 126.000 per servizi e forniture), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I nuovi schemi riformulano varie clausole e i modelli di domanda per superare interpretazioni non univoche.

A supporto delle stazioni appaltanti sono disciplinati: importo a base di gara e stimato, requisiti di partecipazione, revisione prezzi, uso del BIM. Sono inoltre regolati avvalimento professionale, subappalto (anche necessario), calcolo dei ribassi, cauzioni e formule per l'attribuzione dei punteggi.

COMMERCIO INTERNAZIONALE

La Cina si è dotata di un set normativo in forza del quale può ordinare alle imprese che operano sul suo territorio di ignorare le sanzioni OFAC, UE, UK e in genere qualsiasi altra sanzione internazionale

Le *Blocking Rules* cinesi del 2021, la legge *Anti-Foreign Sanctions* (AFSL) e due nuovi regolamenti del Consiglio di Stato dell'aprile 2026 attribuiscono alle autorità cinesi il potere di ordinare alle imprese operanti sul territorio locale di ignorare le sanzioni estere, congelare beni e promuovere azioni civili contro chi si conforma alle restrizioni occidentali.

Il 2.5.2026 il Ministero del Commercio cinese (MOFCOM) ha emanato il primo *Blocking Order* fondato sulle *Blocking Rules* del 2021, vietando il rispetto delle sanzioni OFAC nei confronti di cinque società petrolchimiche cinesi.

Le controllate cinesi di società straniere sono direttamente soggette all'ordine e, se continueranno a rispettare le misure oggetto di blocco, rischiano sanzioni amministrative e azioni civili in Cina.

Già nel 2024 il Tribunale marittimo di Nanchino ha emesso una prima decisione ai sensi dell'AFSL nei confronti di un produttore cinese che aveva ottenuto tutela contro una controparte svizzera che a sua volta aveva sospeso i pagamenti al produttore cinese per conformarsi alle designazioni OFAC.

Le imprese USA, UE o UK con attività, catene di fornitura o controparti in Cina si trovano pertanto in una posizione di potenziale conflitto: rispettare le sanzioni USA/UE/UK può far scattare sanzioni regolamentari in Cina, mentre disattenderle può integrare reato o comunque conseguenze pregiudizievoli in USA/UE/UK.

CONTRATTI

1. Compravendita: il "sintomo" visibile del difetto non basta a escludere la garanzia del venditore

Nella garanzia per vizi, la mera percezione del "sintomo" del difetto non equivale alla conoscenza del vizio, se le vere cause restano ignote.

Quindi, ad esempio, vedere un pavimento inclinato non significa conoscere il reale difetto strutturale che ne è la causa.

Dunque, non è invocabile la causa di esclusione della garanzia del venditore consistente nella facile riconoscibilità del vizio ex art. 1491 c.c., perché questa esimente richiede la consapevolezza della sua effettiva consistenza e gravità, non essendo sufficiente la sola percezione del fenomeno esteriore.

In altri termini, secondo la Cassazione, la garanzia non viene meno solo perché l'acquirente vede il sintomo: occorre che abbia acquisito la "certezza obiettiva" del reale vizio strutturale che ne è alla base.

Per questo il termine per la denuncia decorre soltanto quando la scoperta del difetto si completa nella sua effettiva consistenza e gravità.

Oltre a ciò, la Suprema Corte ha espresso due importanti principi di diritto in materia di risoluzione del contratto per difettosità della merce compravenduta:

- a) il primo sulla contestualità delle restituzioni tra venditore e compratore, per cui *"In mancanza di idonea giustificazione, vige il principio secondo cui le reciproche prestazioni restitutorie delle parti che conseguono alla risoluzione della compravendita restano tra loro collegate e devono essere eseguite contestualmente all'esito del passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva di risoluzione, sicché l'una non può essere pretesa se l'altra non sia adempiuta"*;
- b) il secondo sui limiti del rimborso alle sole spese direttamente collegate alla compravendita, per cui *"In tema di garanzia per i vizi nella vendita, in caso di risoluzione del contratto, le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita che il venditore deve rimborsare al compratore devono essere collegati direttamente e immediatamente alla vendita stipulata, sicché non vi rientrano gli interessi passivi del mutuo contratto dal compratore per l'acquisto dell'immobile e i relativi oneri accessori connessi alla cancellazione dell'ipoteca"* (**Corte di Cassazione, sentenza n. 16628 del 27.5.2026**).

2. La Cassazione si pronuncia sulle vendite dirette del preponente nell'area dell'agente esclusivo

Per la Suprema Corte, in materia di rapporto di agenzia, la conclusione diretta di affari da parte del preponente nella zona di competenza esclusiva dell'agente, se non continuativa e sistematica, bensì riferita a singoli affari, anche se di rilevante entità, è un fatto lecito e come tale non può essere sussunta nella giusta causa di recesso dell'agente.

L'art. 1748, c.2, c.c. sul diritto dell'agente alla provvigione c.d. indiretta, è norma dispositiva e quindi derogabile dalle parti mediante una clausola che escluda tale diritto o lo limiti, escludendolo solo per alcune delle categorie di clienti con i quali la preponente si riserva la facoltà di contrattare direttamente.

Tuttavia, i contraenti non possono validamente pattuire la riserva al preponente della facoltà di riconoscere o no la provvigione c.d. indiretta all'agente per gli affari conclusi direttamente dal primo, perché una clausola di tal fatta è nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c.

La nullità della predetta clausola, però, non inficia la validità dell'intero contratto di agenzia, che resta valido, e sussiste il diritto dell'agente anche alla provvigione c.d. indiretta, che in tal caso trova la sua fonte nell'art. 1748, c.2, c.c. (**Cassazione civile, ordinanza n. 16294 del 26.5.2026**).

3. Cambio di posto barca disposto dalla "marina": il minore pregio o valore di quello nuovo fa scattare il risarcimento

La Cassazione conferma il risarcimento per il trasferimento dell'ormeggio, per ragioni organizzative previste dal contratto, in un punto più esposto.

La Suprema Corte chiarisce che se l'organizzazione del porto sposta l'ormeggio (il posto barca), per esigenze pur previste dal contratto, assegnandone uno di uguali dimensioni, ma peggiore perché più esposto, scatta la compensazione economica.

Nel caso di specie il titolare del diritto di utilizzo di un posto barca, a seguito di una riorganizzazione dei pontili, ha ricevuto la comunicazione della marina per lo spostamento del suo ormeggio in un altro delle stesse dimensioni.

Tuttavia, il nuovo ormeggio era meno pregiato perché più esposto alla risacca proveniente dall'imboccatura del porto e quindi meno comodo e sicuro.

Per questo ha chiesto e ottenuto il risarcimento del danno consistente nella riduzione del prezzo di acquisto del posto barca originario.

Anche se la marina ha il diritto contrattualmente previsto di assegnare un altro posto barca con "*medesime caratteristiche dimensionali*", la Cassazione ha chiarito che questa clausola deve essere interpretata nel senso che, in ipotesi di riorganizzazione dei pontili comportante la necessità di sostituire il posto barca originariamente assegnato, la concedente fosse obbligata ad attribuire un posto sostitutivo avente le medesime caratteristiche del precedente, oltre che dimensionali (secondo l'espressa previsione contrattuale), anche qualitative.

Si tratta di una interpretazione corretta secondo buona fede: il contratto, infatti, non prevedeva né la restituzione di parte del prezzo in caso di assegnazione di un posto barca di minor valore, né, tuttavia, escludeva esplicitamente il diritto a un indennizzo o risarcimento. Per questo, la sostituzione con un ormeggio qualitativamente peggiore non può avvenire senza compensazioni economiche, altrimenti verrebbero lesi gli interessi tutelati dal contratto.

Del resto, conclude la Corte, il contratto di ormeggio è assimilabile a una locazione: di conseguenza, il peggioramento qualitativo incide direttamente sul godimento del bene e quindi anche sul valore economico del rapporto. Per escludere qualsiasi riduzione del canone o diritto al risarcimento sarebbe servita una clausola espressa che dichiarasse irrilevante il peggioramento dell'ormeggio sotto profili diversi dalle dimensioni (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 14320 del 14.5.2026**).

CRISI D'IMPRESA

Azione di responsabilità più rapida nelle procedure concorsuali

Il D.Lgs. 47/2026 introduce, con la modifica dell'art. 2394-bis c.c., un termine di due anni dall'apertura della liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, per proporre l'azione di responsabilità, a pena di decadenza.

Si passa così da un orizzonte temporale ampio (5 anni dalla cessazione dalla carica ex art. 2393 c.c.) a una finestra molto più stretta.

La scelta della decadenza (e non della prescrizione) rende il termine perentorio: scaduto il biennio, il potere di agire si estingue senza possibilità di interruzioni o sospensioni.

Il curatore non potrà più dilatare l'istruttoria: acquisizione scritture, verifica contabile e analisi delle condotte gestorie diventano attività da anticipare nella fase iniziale.

Per amministratori e organi di controllo diminuisce il periodo di esposizione al rischio di azioni risarcitorie, con riflessi reputazionali e assicurativi.

Però nei casi complessi (gruppi, contabilità disordinata, operazioni infragruppo), il termine biennale rischia di essere particolarmente stretto.

Il nuovo art. 2394-bis c.c. menziona espressamente il concordato liquidatorio, ma tace sul concordato in continuità, creando incertezza sui termini applicabili ai piani con componenti liquidatorie.

L'art. 87 CCII impone di indicare nel piano il valore di liquidazione, includendo le ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni di responsabilità, al netto dei costi.

Il nuovo termine biennale incide su questa stima: il "tempo per agire" diventa una variabile economica essenziale del piano.

L'art. 115 CCII attribuisce al liquidatore giudiziale del concordato il potere di esercitare o proseguire le azioni recuperatorie, inclusa l'azione sociale di responsabilità, nonostante patti contrari.

Tale potere resta fermo, ma deve ora confrontarsi con un calendario molto più severo.

Nei concordati liquidatori l'impatto è diretto; nei concordati in continuità l'applicazione del biennio richiede maggiore cautela interpretativa.

Nei piani concordatari le azioni di responsabilità non potranno più essere indicate genericamente: servirà una valutazione anticipata su fondatezza, costi, tempi e solvibilità dei convenuti.

Anche l'attestatore dovrà svolgere un esame più concreto, evitando di conteggiare recuperi solo eventuali se il termine rischia di scadere prima che il liquidatore possa agire.

CYBERSECURITY

Nuove linee guida ACN in materia di sicurezza della
posta elettronica aziendale

Le nuove linee guida ACN, pubblicate lo scorso 17.4.2026, riguardano la sicurezza della posta elettronica aziendale, oggi al centro dei processi organizzativi e decisionali.

Le attuali email si basano sul protocollo SMTP, nato in contesti di fiducia e privo di controlli nativi su identità del mittente e integrità dei contenuti.

Questa struttura, tuttavia, espone a rischi elevati quali, impersonificazione, campagne di phishing e possibili alterazioni dei messaggi in transito.

La distanza tra apparenza e realtà della comunicazione consente la creazione di messaggi falsi, ma credibili, difficilmente distinguibili da quelli legittimi.

L'aumento di simili minacce si inserisce in un quadro normativo europeo e nazionale improntato alla gestione del rischio (Direttiva NIS2 e recepimento italiano).

Le norme in materia di cybersicurezza richiedono, dunque, misure tecniche e organizzative "adeguate" rispetto alle minacce concrete e al contesto operativo.

Le linee guida ACN sistematizzano soluzioni tecniche già note, indicando i protocolli SPF (*Sender Policy Framework*), DKIM (*Domain Keys Identified Mail*) e DMARC (*Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance*) come pilastri di una strategia di mitigazione del rischio email.

- il protocollo SPF permette al titolare del dominio di indicare nel DNS i server autorizzati a inviare mail, consentendo al server destinatario di verificare la coerenza tecnica del mittente.
- quello DKIM introduce una firma digitale sul messaggio: il mittente firma con chiave privata, il destinatario verifica con chiave pubblica nel DNS, garantendo integrità e riconducibilità al dominio.
- infine il protocollo DMARC coordina i risultati SPF/DKIM con l'identità visibile del mittente, assicurando che il dominio mostrato al destinatario corrisponda a quello effettivamente verificato. Con DMARC il dominio può definire come trattare i messaggi anomali (es. rifiuto) e ottenere report periodici sull'uso del dominio.

L'efficacia di protezione richiede un'adozione progressiva, integrata e continuativa dei tre protocolli, inserita in una gestione consapevole del rischio.

Le linee guida collegano esplicitamente tali misure al D.Lgs. 138/2024 (NIS2), al Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e al Regolamento Cloud PA.

Queste fonti condividono un approccio per obiettivi: indicano principi e requisiti di sicurezza, lasciando alle organizzazioni la scelta delle soluzioni "stato dell'arte".

In tale contesto, le linee guida ACN svolgono un ruolo di specificazione tecnica degli obblighi di sicurezza riferiti alla posta elettronica.

I protocolli SPF, DKIM e DMARC vengono di fatto elevati a parametro di riferimento per valutare l'adeguatezza delle misure adottate dalle organizzazioni.

La diffusione e l'idoneità di tali protocolli nel fronteggiare rischi noti li rende un benchmark cui le autorità e i valutatori potranno riferirsi in sede ispettiva o contenziosa.

Il documento contribuisce quindi a concretizzare il contenuto dell'obbligo giuridico di sicurezza, orientando le scelte tecniche delle organizzazioni pubbliche e private (**ACN, Linee Guida sulla configurazione del servizio di posta elettronica per l'autenticazione**).

IMMOBILI

Più edifici nella stessa area verde non bastano a configurare il "supercondominio"

La collocazione di più edifici o di più condomini di unità immobiliari all'interno di una medesima area verde, la circostanza che gli stessi siano stati realizzati in attuazione di un unico piano di lottizzazione e la deposizione dall'amministratore giudiziale circa l'uso collettivo dell'accesso al piano interrato, dei passaggi pedonali e del giardino non depongono di per sé per la configurabilità di un supercondominio. A tale effetto conduce, piuttosto, o il complesso accertamento che i vari edifici ovvero condomini di unità immobiliari abbiano parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c. (è cioè talune cose, impianti e servizi comuni contestualmente legati ai primi, attraverso la relazione di accessorio a principale), o il riscontro di un apposito accordo contrattuale "(super)condominiale", di natura associativa, concluso tra i proprietari degli immobili interessati (**Corte di Cassazione, sentenza n. 11592 del 28.4.2026**).

LAVORO

1. Licenziamento individuale per GMO e personale omogeneo: i criteri dell'art. 5 L. 223/1991 come "*canone di buona fede*"

La Corte di Cassazione ribadisce che, ove la riorganizzazione determini un'eccedenza di personale omogeneo e fungibile rispetto al fabbisogno aziendale, l'assolvimento dell'obbligo di *repêchage* impone al datore di

lavoro la comparazione del lavoratore licenziato con tutti i dipendenti del medesimo livello di inquadramento, secondo i criteri di correttezza e buona fede mutuati dall'art. 5, L. n. 223/1991 (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 9668 del 15.4.2026**).

2. Confermata la licenziabilità per post offensivi e reiterati su Facebook nei confronti del datore di lavoro che superano i limiti del diritto di critica

In tema di licenziamento disciplinare, la pubblicazione sui social network di espressioni offensive e denigratorie nei confronti del datore di lavoro integra giusta causa di licenziamento quando le condotte, valutate complessivamente, superano i limiti del diritto di critica (verità, continenza e pertinenza) e risultano idonee a ledere il vincolo fiduciario, soprattutto se reiterate, non rimosse nonostante ordini dell'autorità o del datore e accompagnate da recidiva disciplinare.

In tali casi, stabilisce la Suprema Corte, la sanzione espulsiva è proporzionata (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 14165 del 14.5.2026**).

3. È *mobbing* l'eccessiva attività di controllo del lavoratore

Rientrano nella nozione di "mobbing" le condotte - connotate dal dolo sotto il profilo psicologico del loro autore - che si risolvono in un'ingiustificata ed eccessiva attività di controllo nei confronti del lavoratore, in una disparità di trattamento rispetto agli altri colleghi, continui ed immotivati richiami, un'immotivata negazione di permessi, oltre al demansionamento (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 12547 del 4.5.2026**).

4. In malattia per depressione: legittime le attività extralavorative che favoriscono la guarigione

La Cassazione ha confermato la reintegra di una lavoratrice che durante l'assenza aveva realizzato interviste amatoriali per strada.

Il lavoratore in malattia per depressione e attacchi di panico può svolgere attività esterne che, anziché ostacolarne la guarigione, contribuiscano al recupero dell'equilibrio psicofisico.

In particolare, è stata considerata compatibile e anzi giovevole al decorso della malattia la realizzazione di brevi interviste amatoriali per strada, sul tema della qualità della vita a Milano per conto di una associazione culturale, da parte di una impiegata in un call center (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 13727 del 11.5.2026**).

5. Se sopravviene inidoneità alle mansioni, non è possibile il demansionamento automatico del lavoratore

La Cassazione conferma che se a seguito di certificazione medica il dipendente viene dichiarato inidoneo alle mansioni che svolge, non può essere retrocesso a compiti inferiori, dovendo essere adibito dal datore a mansioni equivalenti.

Solo se questo è impossibile, e la prova grava sull'impresa, potrà ricollocarlo a un livello inferiore.

La Suprema Corte ha così respinto il ricorso di una grossa catena di supermercati nei confronti della decisione della Corte di appello di Genova che aveva riconosciuto un risarcimento per demansionamento e mobbing al dipendente.

Il lavoratore, impiegato come pizzaiolo in un supermercato, svolgeva mansioni che comportavano anche l'accesso occasionale alle celle frigorifere. A seguito di problemi di salute, venne dichiarato non idoneo a tali attività e trasferito ad altre mansioni di livello inferiore. Il dipendente ha contestato la decisione, sostenendo di essere stato demansionato e anche di aver subito mobbing (controlli eccessivi, richiami immotivati, disparità di trattamento), con conseguenti danni alla salute.

La Suprema corte ha confermato anche il mobbing.

Secondo gli accertamenti di merito, non censurabili in Cassazione, infatti, le condotte dei superiori erano caratterizzate per "un'ingiustificata ed eccessiva attività di controllo nei confronti del lavoratore, una disparità di trattamento rispetto agli altri colleghi, continui ed immotivati richiami, un'immotivata negazione di permessi, oltre al demansionamento".

Tutte condotte, prosegue la Corte, "connotate dal dolo (*animus nocendi*) sotto il profilo psicologico del loro autore", come tali rientranti nella "nozione di mobbing" (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 12547 del 4.5.2026**).

6. Escluso il risarcimento se il licenziamento, ancorché ingiurioso, non lede la dignità del dipendente

L'ulteriore risarcimento eventualmente spettante al lavoratore spetta in caso di licenziamento ingiurioso o vessatorio, lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore, che ricorre soltanto in presenza di particolari forme o modalità offensive o di eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento di recesso, le quali vanno provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 11929 del 30.4.2026**).

RESPONSABILITA' CIVILE & PENALE

1. Infortuni sul lavoro: colpa del privato se affida lavori domestici senza verifica della professionalità

Anche in assenza di un vero contratto di appalto la consapevolezza dei rischi connessi alla manutenzione impone che il committente privato si avvalga di tecnico esperto senza ingerirsi nella scelta dei mezzi.

La Cassazione penale ha così confermato la responsabilità per omicidio colposo del ricorrente che aveva affidato a un elettricista il lavoro di posizionamento in altezza di una canalina fornendogli egli stesso la scala per operare.

Il contesto fattuale aveva determinato la caduta da un sostegno inadeguato alla prestazione da effettuare, con la conseguenza della morte del lavoratore autonomo che aveva già da tempo chiuso la propria ditta artigiana.

Alla ricorrente veniva contestata la condotta per *culpa in eligendo* in ragione della sua consapevolezza in ordine ai rischi connessi all'esecuzione del lavoro, che aveva affidato a un elettricista ormai settantasettenne e privo di trabattello professionale e soprattutto di cui non aveva verificato l'attualità del possesso dei requisiti tecnico-professionali almeno attraverso l'iscrizione alla competente Camera di commercio e dell'esistenza di un documento di valutazione dei rischi.

La responsabilità per l'infortunio, infatti, non proviene solo dalla conclusione di un vero e proprio contratto di appalto, essendo sufficiente che nella fase di

progettazione dell'opera intervengano accordi per una mera prestazione d'opera.

Va ricordato, infatti, che la giurisprudenza della Suprema Corte riconosce anche in capo al committente privato dei lavori una posizione di garanzia in relazione all'obbligo di una preventiva verifica sull'idoneità tecnico-professionale della persona offesa, in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati.

In particolare è stato affermato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, pur non essendo tenuto a conoscere, alla pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale, ha comunque l'onere di scegliere adeguatamente l'impresa verificando non solo che essa sia regolarmente iscritta alla CCIAA e dotata del documento di valutazione dei rischi, ma anche e soprattutto che non sia stata destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008.

In caso contrario, il privato assume su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza (**Corte di Cassazione penale, sentenza n. 17013 del 12.5.2026**).

2. Malattia professionale: la prescrizione decorre dalla consapevolezza del nesso tra patologia e lavoro

In materia di malattie professionali, la prescrizione non decorre automaticamente dalla diagnosi della malattia, ma dal momento in cui il lavoratore - o i suoi eredi - acquisiscono una ragionevole consapevolezza dell'origine professionale della patologia.

Questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso presentato dagli eredi di un bracciante agricolo deceduto nel 2011 per un microcitoma polmonare metastatico (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 14269 del 14.5.2026**).

3. Sono nulli i patti di manleva tra ospedali e sanitari in caso di colpa grave di questi ultimi

L'azione di rivalsa della struttura sanitaria verso il professionista è possibile solo nei casi di colpa grave. Il principio vale anche se è l'operatore che si avvale della clinica per l'intervento.

Secondo la Corte di Cassazione, è limitata ai casi di colpa grave l'azione di rivalsa o di regresso che una struttura sanitaria - chiamata a rispondere di un danno arrecato a un paziente - può far valere nei confronti dei medici o degli altri professionisti che si sono occupati delle cure.

E gli eventuali patti di manleva sottoscritti tra la struttura e il sanitario sono nulli (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 9949 del 17.4.2026**).

SOCIETA' & TRUST

1. Obblighi di fedeltà e riservatezza più stringenti per amministratori e dirigenti

Il D.Lgs. 47/2026 modifica profondamente gli obblighi di fedeltà, non concorrenza e riservatezza di amministratori, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche.

Viene novellato l'art. 2390 c.c., estendendo il divieto di concorrenza anche ai dirigenti con responsabilità strategiche, oltre che ai direttori generali.

Il divieto riguarda sia attività in proprio, sia per conto di terzi, nonché l'assunzione di cariche in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione assembleare.

L'autorizzazione assembleare deve essere "specificata", escludendo deroghe generiche o implicite e limitando la rilevanza di deroghe statutarie non analitiche.

Le regole si applicano anche ad amministratori di fatto, liquidatori e, in via analogica, agli amministratori di s.r.l., per i quali è comunque raccomandata una clausola statutaria ad hoc.

La Cassazione ha chiarito che rileva l'attività concorrenziale continuativa e concreta, non il singolo atto isolato né l'oggetto sociale meramente formale.

Il nuovo art. 2396-bis estende ai direttori generali i divieti di concorrenza e di utilizzo di informazioni riservate previsti per gli amministratori.

I direttori generali, per la loro posizione apicale e l'accesso pieno alle informazioni sensibili, non possono usare notizie o opportunità d'affari a vantaggio proprio o di terzi.

Per i direttori generali la deroga è concessa dall'organo amministrativo (non dall'assemblea) e non è esteso loro il divieto di assumere ruoli dirigenziali con responsabilità strategiche in società concorrenti.

L'art. 2391 c.c. viene modificato per consentire a statuto e regolamenti interni di disciplinare in modo più dettagliato gli interessi degli amministratori in operazioni sociali.

Statuto e regolamento possono prevedere regole su astensione dal voto, maggioranze qualificate o unanimità quando un amministratore sia in conflitto di interessi.

Per l'amministratore unico si può subordinare l'operazione in conflitto a una preventiva deliberazione assembleare.

La riforma mira ad aumentare trasparenza, deterrenza e gestione dei conflitti di interesse, anche in gruppi societari.

Per i sindaci di società non quotate, il nuovo art. 2407 c.c. introduce un tetto ai danni individualmente imputabili, calcolato come multiplo del compenso annuo.

Tale limitazione opera salvo dolo, e si applica anche in caso di colpa grave e nelle azioni promosse in sede concorsuale.

Per i sindaci di società quotate (e società con azioni su sistemi multilaterali) resta invece una responsabilità solidale e illimitata con gli amministratori (nuovo art. 151.2 TUF).

La scelta di mantenere responsabilità illimitata nelle quotate è giustificata, secondo il legislatore, dall'esigenza di tutela del mercato e dei piccoli investitori diffusi.

Per il consiglio di sorveglianza (sistema dualistico) resta una responsabilità solidale analoga a quella prevista per il collegio sindacale nelle quotate.

Per il Comitato per il controllo sulla gestione (sistema monistico) non vi è disciplina speciale: si applicano le norme generali sugli amministratori (artt. 2392 ss. c.c.).

2. Congelati i beni conferiti nel trust se il costituente è soggetto a misure restrittive

Per la Corte di Giustizia UE, le nozioni di "appartenenza" e "controllo" devono essere interpretate in modo da comprendere qualsiasi forma di potere o

influenza esercitata sui beni con feriti in un trust, anche in assenza di un legame giuridico diretto con essi.

La Corte europea, interessata da due rinvii pregiudiziali provenienti da giudici italiani, ha così affermato che anche i fondi e le risorse economiche conferiti in un trust possono essere colpiti dalle misure restrittive varate contro l'aggressione militare all'Ucraina.

Infatti, se il costituente il trust è iscritto nell'elenco di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 269/2014, come modificato, i beni conferiti nel trust devono essere considerati "appartenenti" a tale costituente o "controllati" da quest'ultimo, a condizione tuttavia che detto costituente continui a disporre di un potere che gli consenta di utilizzare tali fondi e tali risorse economiche, di trarne vantaggio, di disporre o di esercitare un'influenza su di essi o sulle scelte effettuate dal *trustee* in relazione a detti fondi e a dette risorse economiche.

Nonostante le clausole dei trust in questione escludessero qualsiasi trasferimento a favore di persone sanzionate e qualsiasi forma di loro controllo, le autorità italiane hanno disposto il congelamento della società e dello yacht, in quanto di fatto riconducibili al beneficiario del trust.

A fronte del ricorso presentato dal disponente, i giudici italiani hanno chiesto alla Corte di Giustizia di determinare se, alla luce delle misure restrittive dell'UE, le nozioni di "appartenenza" e di "controllo" dei fondi e delle risorse economiche possano essere estese al disponente o ai beneficiari di un trust, anche qualora i *trustee* non abbiano la possibilità di disporre di tali beni.

La Corte Ue ha constatato che il regolamento Ue sulle misure restrittive riguarda una varietà di rapporti giuridici tra la persona o l'entità sanzionata e i fondi e le risorse economiche in questione, che va dal rapporto giuridico più ampio, che è quello della proprietà, alle situazioni in cui la persona o l'entità può esercitare un potere di fatto su detti fondi e dette risorse.

Al fine di garantire l'efficacia del diritto dell'Unione, le nozioni di "appartenenza" e di "controllo" devono quindi essere interpretate in modo da comprendere qualsiasi forma di potere o influenza esercitata su tali beni, anche in assenza di un legame giuridico diretto con essi.

Dall'ampiezza di tali nozioni ne consegue che i beni possono essere considerati appartenenti al costituente o sotto il controllo di quest'ultimo o del beneficiario di un trust, quando tali persone dispongono di un potere di utilizzazione, di vantaggio, di disposizione o di influenza su tali risorse, nonché sulle decisioni prese dal *trustee* in relazione a esse.

Indizi di appartenenza o di controllo dei beni da parte del beneficiario o del costituente possono essere dedotti da circostanze di fatto o dalla presenza di strutture giuridiche inutilmente complesse deve essere interpretato nel senso che i fondi e le risorse economiche conferiti in un trust dal suo costituente, iscritto nell'elenco di cui all'allegato I del Regolamento n. 269/2014, come modificato, devono essere considerati "appartenenti" a tale costituente o

“controllati” da quest’ultimo, ai sensi di tale disposizione, purché detto costituente continui a disporre di un potere che gli consenta di utilizzare tali fondi e tali risorse economiche, di trarne vantaggio, di disporre o di esercitare un’influenza su di essi o sulle scelte effettuate dal trustee in relazione a detti fondi e a dette risorse economiche (**Corte di Giustizia UE, sentenza del 21.5.2026 resa nella causa C-483/23 e nelle cause riunite C-428/24 e C-476/24**).

ATTENZIONE: questa Newsletter è stata preparata da AGSZ Studio di Avvocati per finalità di informazione generale e non è in nessun caso destinata ad affrontare esigenze particolari od a costituire o sostituire alcuna forma di consulenza, parere o analisi giuridica. I lettori sono quindi invitati a non fondare decisioni aziendali o personali semplicemente sulla base delle informazioni qui riportate e senza un preventivo consulto con un legale. Per ricevere maggiori informazioni sulle notizie pubblicate, per comunicare note, commenti, suggerimenti o la volontà di essere cancellati dalla mailing list, contattare agsz@agszavvocati.it. La nostra informativa privacy è consultabile sul sito www.agszavvocati.it
